
CAMERA DEI DEPUTATI

SEGRETARIATO GENERALE
COMMISSIONI PERMANENTI

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI

AGRICOLTURA (IX)

Martedì 21 marzo 1950 (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Interviene il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Segni.

La Commissione prosegue la discussione per la formulazione degli articoli del disegno di legge (n. 175): « Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione ».

Senza modificazione, nel testo della Commissione, si approvano gli articoli 14-II (Cauzione) e 15-II (Affitto di terreni pascolativi). Non sono accolti due emendamenti aggiuntivi: uno proposto dall'onorevole Cimenti e l'altro dagli onorevoli Mannironi e Burato, mentre è rinviata la discussione di un articolo aggiuntivo Rivera tendente a portare a un minimo di tre anni l'affitto delle erbe da pascolo. Sono quindi approvati, pure senza modificazioni, gli articoli da 15-III a 15-VII. La discussione dell'articolo 16 (Qualifica di coltivatore diretto) è rinviata in sede di articolo 32-IX.

All'articolo 17 (Oggetto dell'affitto a coltivatore diretto) presentano emendamenti gli onorevoli Benvenuti e Miceli. Dopo discussione alla quale partecipano, oltre al Presidente e ai relatori, Germani e Gui, i deputati Mussini, Burato, Chiarini, Marengi, Cremaschi Olindo, Fina, Scotti Alessandro e Bonomi, l'emendamento Benvenuti è ritirato dal proponente, mentre quello Miceli è respinto e l'articolo è approvato nel testo della Commissione.

Sono inoltre approvati, essendo stato l'articolo 18 (relativo ai miglioramenti) discusso in aula, gli articoli dal 19 al 23.

Sull'articolo 24 (Morte dell'affittuario) interloquiscono, oltre al Presidente ed ai relatori Germani e Gui, i deputati Zanfagnini, Lopardi, Pa-

lazzolo è il Ministro Segni. Un emendamento Miceli-Grifone ed altri non è approvato e l'articolo 24 è accolto senza modificazioni nel testo della Commissione.

Mercoledì 22 marzo 1950. (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Segni, e il Sottosegretario di Stato, Colombo.

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge (n. 1117): « Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini ».

Dopo avere approvato senza modificazioni l'articolo 5, la Commissione approva l'articolo 6 con un emendamento Miceli soppressivo di una parte del primo comma e con un altro emendamento, sempre dell'onorevole Miceli, del secondo comma che porta da 15 a 30 giorni il termine perentorio entro cui è ammesso ricorso contro il decreto prefettizio che pronuncia la decadenza della concessione. Sulla proposta di un articolo 6-bis, presentata dall'onorevole Miceli, nel quale si fissa il principio che in caso di decadenza della concessione la determinazione dell'indennità spettante al concessionario per i miglioramenti compiuti deve essere fatta dalla apposita Commissione entro 60 giorni, interloquiscono, oltre al proponente, al relatore, al Presidente e al Ministro Segni, i deputati Calcagno, Bruno, Gui, Mussini, Tonengo e Stagno d'Alcontres. L'articolo 6-bis è infine approvato in una formulazione proposta dal Presidente Germani e accettata dall'onorevole Miceli.

L'articolo 7 è approvato senza modificazioni nel testo ministeriale; è approvato altresì un articolo 7-bis formulato dagli onorevoli Miceli e Gatto che equipara le concessioni di terreni incolti, avvenute a seguito di accordo delle parti avanti la Commissione, alle concessioni per decreto prefettizio.

La Commissione approva quindi un articolo 7-ter, presentato dagli stessi onorevoli Miceli e Gatto, nel quale si stabilisce che nel caso di concessioni di terreni cui si sia proceduto prima dell'entrata in vigore della legge, lo stato del fondo va accertato in rapporto al momento della presentazione della domanda alla Commissione prefettizia.

Altri articoli aggiuntivi, presentati dagli onorevoli Miceli e Bruno, non sono accolti dalla Commissione o sono ritirati dai proponenti; è approvata invece una proposta Miceli-Gullo-Grifone, secondo cui la durata minima della concessione è fissata in quattro anni.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

DIFESA (V)

Mercoledì 22 marzo 1950. — *Presidenza del Presidente CHATRIAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla difesa, Vaccaro.

La Commissione prende in esame la proposta di legge di iniziativa del deputato Cuttitta (n. 814): « Modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 369,

sullo stato degli ufficiali dell'esercito, riguardante i limiti di età per il loro collocamento nella riserva ». Riferisce il deputato Coppi Alessandro il quale propone il seguente ordine del giorno:

« La V Commissione permanente della Camera, mentre esprime il parere che per ragioni sistematiche la proposta di legge n. 814 possa essere utilmente discussa solo all'atto della presentazione dei disegni di legge sugli organici e sullo stato degli ufficiali delle Forze Armate, ritiene di dover insistere nell'invito rivolto al Ministro con l'ordine del giorno 29 novembre 1949 facendo presente fin da ora che — nell'intento di evitare che la ritardata presentazione dei disegni di legge sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze Armate comprometta irreparabilmente gli interessi di molti di essi — la decorrenza delle leggi di cui trattasi dovrebbe essere fissata alla data 1° gennaio 1950 ».

Interloquiscono, oltre al Presidente, al Sottosegretario ed al relatore, i deputati Bellavista, Azzi, Salizzoni, Cuttitta, Pajetta Giuliano e Roveda.

La Commissione approva l'ordine del giorno Coppi ed il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

FINANZE E TESORO (IV)

Mercoledì 22 marzo 1950. — *Presidenza del Presidente SCOCA.* — Intervengono il Ministro senza portafoglio Petrilli ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gava.

La Commissione continua la discussione del disegno di legge (n. 992): « Miglioramenti economici ai dipendenti statali » (Approvato dal Senato). Dopo interventi del Presidente, del Ministro Petrilli, del relatore Sullo e dei deputati Cavallari, Chiostergi, Cappugi, Bavaro, conclusa la discussione generale del provvedimento, si passa all'esame degli articoli.

Senza modificazioni, sono approvati gli articoli da 1 a 9.

Sull'articolo 10 interloquiscono, oltre al Presidente, al Ministro Petrilli, al Sottosegretario Gava e al relatore, i deputati Cappugi, Turnaturi, Di Vittorio.

Il primo comma dell'articolo è approvato nel testo trasmesso dal Senato; il secondo comma è approvato con l'aggiunta, alla tabella B, delle tabelle C, D, E, F, proposte dal Governo d'accordo con il relatore. Si approva altresì un comma aggiuntivo proposto dal relatore concernente la corresponsione dell'assegno perequativo alle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505. Il Ministro Petrilli assicura la Commissione che si provvederà ugualmente nei confronti degli assuntori ferroviari.

Il terzo comma dell'articolo 10 è sostituito da altro comma, proposto dal relatore, nel quale il divieto del cumulo delle indennità e dell'assegno perequativo è maggiormente specificato ed esteso anche alle Amministrazioni con ordinamento autonomo. Dopo il terzo comma si approva un comma aggiuntivo proposto dal relatore d'accordo con il Governo, per effetto del

quale ai dipendenti provvisti di assegni non cumulabili per un importo complessivo inferiore all'indennità di funzione o all'assegno perequativo, l'indennità e l'assegno stessi spettano nell'importo ridotto corrispondente alla differenza.

Sono pure approvati due emendamenti proposti dall'onorevole Turnaturi e altri, concernenti il personale direttivo e insegnante di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria appartenenti al grado VIII e superiori per i quali l'ammontare dell'indennità di studio è aumentata in misura pari all'eccedenza dell'indennità di funzione dei gradi corrispondenti. Al personale direttivo e insegnante delle stesse scuole appartenente ai gradi XI, X e IX e a quello non di ruolo è poi attribuito un assegno perequativo di lire 2.000 mensili. Anche al personale direttivo e insegnante di ruolo delle scuole elementari è attribuito un assegno perequativo di lire 1000 mensili in aumento dell'indennità di studio. Tali aumenti decorrono dal 1° luglio 1950.

Sugli emendamenti proposti dall'onorevole Turnaturi interloquiscono, oltre al Presidente, al Ministro Petrilli, al Sottosegretario di Stato Gava e al relatore Sullo, i deputati Cappugi, Ferreri, Arcangeli e Arcaini.

Senza emendamenti si approvano i commi quarto, quinto e sesto dello stesso articolo 10, nel testo trasmesso dal Senato.

Il settimo comma è modificato nel senso che le categorie di personale alle quali è assegnata l'indennità di funzione o l'assegno perequativo sono determinate per ciascuna Amministrazione con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro interessato.

Sull'ottavo comma dell'articolo prendono la parola, oltre al Presidente, al Ministro Petrilli, al Sottosegretario Gava ed al relatore, i deputati Turnaturi e Cappugi. Su proposta del relatore, si approva un comma sostitutivo per il quale al personale degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è corrisposta, per i gradi dal VI all'XI, l'indennità di funzione prevista per i funzionari di ruolo del gruppo B.

L'articolo 11 è approvato senza modificazioni; gli articoli 12 e 13 del disegno di legge sono soppressi mentre per l'articolo 14, ed ultimo, si concordano modifiche in relazione alle variazioni apportate negli articoli precedenti.

La Commissione dà mandato al relatore Sullo di stendere la relazione di maggioranza e di provvedere al coordinamento degli articoli del disegno di legge.

La Commissione prende atto che oltre alla relazione di maggioranza verranno presentate due relazioni di minoranza dagli onorevoli Di Vittorio e Cappugi.

INDUSTRIA (X)

Mercoledì 22 marzo 1950 (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente QUARELLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Avanzini.

La Commissione esamina il disegno di legge (n. 1032): « Finanziamento alle medie e piccole industrie ». Riferisce l'onorevole Rocco, il quale pre-

nesso che la IV Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame, propone di approvarlo con alcuni emendamenti ai singoli articoli. Intervengono nella discussione i deputati Saggin, Menotti e Pieraccini i quali esprimono talune perplessità in ordine all'organizzazione bancaria che dovrebbe presiedere alle operazioni di finanziamento. L'onorevole Ferrario, in considerazione della notevole importanza del problema, propone il rinvio della discussione, onde consentire ai singoli componenti di approfondire lo studio del problema stesso. Il Presidente e il Sottosegretario Avanzini, dopo aver messo in rilievo l'urgenza del provvedimento, convengono sulla opportunità di nominare una Sottocommissione la quale dovrà procedere, d'accordo col Governo, ad una nuova formulazione del disegno di legge. Tale Sottocommissione risulta così composta: Quarello, Rocco, Ferrario, Menotti e Pieraccini.

La Commissione passa quindi all'esame della proposta di legge Negrari ed altri (n. 722): « Provvedimenti per i comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli e Fivizzano ». Riferisce l'onorevole Angelini, affermando la necessità assoluta ed inderogabile di approvare la proposta in esame, destinata a sollevare la zona depressa della Lunigiana. L'onorevole Bernieri non approva i criteri ispiratori della proposta, che non ritiene idonea a risolvere la crisi in cui versano i Comuni interessati, per i quali era stata chiesta, invece, da parte delle autorità comunali e provinciali, l'estensione della legge per il Mezzogiorno.

Intervengono i deputati Saggin, e Fascetti, i quali si dichiarano favorevoli alla proposta di legge, Amadei, Sannicolò, Grilli, che si manifestano invece contrari. Replica il relatore onorevole Angelini. Il deputato Bernieri, presenta infine la richiesta, firmata da un decimo dei componenti l'Assemblea, per rimettere alla stessa l'esame della proposta di legge.

INTERNI (I)

Martedì 21 marzo 1950. — *Presidenza del Presidente MIGLIORI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: alla Presidenza del Consiglio, Martino Edoardo e per l'interno, Bubbio.

La Commissione esamina, in seduta notturna, la proposta di legge dei deputati Guidi Cingolani Angela Maria ed altri (n. 1006): « Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ». Riferisce l'onorevole Amadeo ed interloquiscono, oltre al Presidente ed al Sottosegretario Martino Edoardo, i deputati Numeroso, Riva, Vigorelli, Fietta, Carignani, Almirante, Turchi, Russo Carlo e la proponente. Sono approvati quindi, senza modificazioni, gli articoli della proposta di legge. La Commissione delibera di chiedere che la proposta stessa sia deferita al suo esame in sede legislativa. Un emendamento del deputato Numeroso, per l'estensione delle disposizioni approvate ai dipendenti degli Enti locali, è ritirato dallo stesso proponente con riserva di

riproporlo, previa determinazione del relativo onere finanziario, allorché la proposta sarà esaminata in sede deliberante.

In accoglimento della proposta avanzata dall'onorevole Conci Elisabetta, che riferisce sulla proposta di legge dei senatori Terracini ed altri (n. 1118): « Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato, si decide di chiedere alla Commissione finanze e tesoro di esprimere il suo parere al riguardo.

La Commissione inizia quindi l'esame delle petizioni all'ordine del giorno.

Sulla petizione n. 18, di Giovanbattista Lotti Paci, il quale chiede la stampa e la diffusione a cura dello Stato di « libri interessanti e sanamente eccitanti », riferisce l'onorevole Delli Castelli Filomena. Su sua proposta, la Commissione decide di proporre all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento, il passaggio della petizione stessa agli archivi in attesa di prenderla in considerazione allorché sarà trattata la materia del controllo sulla stampa.

Dopo relazione dell'onorevole Lombardi Colini Pia sulla petizione n. 19, di Tullio D'Amen, il quale chiede che si faccia obbligo ai Comuni di compiere una diligente ricognizione delle salme di sconosciuti, inumati nei rispettivi cimiteri, allo scopo di consentire il riconoscimento delle vittime per bombardamenti aerei o per altre cause di guerra, è accolta la proposta del relatore perché l'Assemblea deliberi di inviare la petizione al Ministero competente affinché solleciti gli opportuni provvedimenti da parte delle Amministrazioni comunali in attuazione delle leggi vigenti in materia.

L'onorevole Turchi riferisce sulla petizione n. 25, di Agostino Torcello e Giacoma Gandolfo, i quali chiedono provvedimenti atti ad eliminare talune disparità di trattamento verificatesi tra il personale sottoposto a giudizio di epurazione. Il relatore propone di non prendere in considerazione la petizione stessa. Su proposta del deputato Russo Carlo, la Commissione, rilevato che la petizione ha attinenza ad un provvedimento legislativo attualmente all'esame della speciale Commissione per la ratifica dei decreti legislativi, delibera di trasmetterla a quest'ultima.

La Commissione infine, udita la relazione dell'onorevole Donatini sulla petizione n. 32, di Ettore Gilardini, il quale chiede l'abrogazione della legge 24 giugno 1929, n. 1112, riguardante l'interpretazione autentica delle norme relative alla dispensa dei dipendenti dagli Enti locali, prende atto del proposito espresso dal relatore medesimo di farsi autore di una proposta di legge che accolga la richiesta di cui alla petizione stessa.

Alla discussione sulle varie petizioni, oltre ai relatori ed al Presidente, prendono parte i deputati Longhena, Carignani, Almirante e Russo Carlo.

Mercoledì 22 marzo 1950 (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente MIGLIORI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio, Martino Edoardo ed all'interno, Bubbio.

Sul disegno di legge (n. 921): « Erogazione da parte dello Stato delle anticipazioni recuperabili a favore delle amministrazioni provinciali e

comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149 » riferisce l'onorevole Donatini ed interloquiscono l'onorevole Numeroso ed il Sottosegretario Bubbio. I due articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Dopo relazione dell'onorevole Riva ed un intervento del Sottosegretario Bubbio sono approvati, ugualmente senza modificazioni, i primi cinque articoli del disegno di legge (n. 938): « Rifornimento idrico delle Isole minori », con il quale si provvede a tale esigenza ponendone l'onere a carico dello Stato. L'articolo 6 è approvato in un nuovo testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

In assenza del relatore Molinaroli, l'onorevole Lucifredi riferisce sulla proposta di legge (n. 892) dei deputati Morelli e Cappugi: « Estensione al personale dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ». Interloquiscono, oltre al Presidente ed al Sottosegretario Bubbio, gli onorevoli Numeroso e Russo Carlo. Su proposta del relatore Lucifredi, è approvato un testo sostitutivo dell'articolo 1, in virtù del quale le disposizioni del citato decreto legislativo e successive modificazioni sono applicabili ai segretari comunali e provinciali, che ne facciano domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. In un nuovo testo proposto con emendamento aggiuntivo dallo stesso relatore Lucifredi è pure approvato l'articolo 2, con il quale si attribuisce agli enti locali territoriali e istituzionali la facoltà di deliberare l'estensione delle disposizioni suindicate ai loro dipendenti, lasciando vacante per un quinquennio un numero di posti di ruolo pari alla metà dei dipendenti che usufruiscono del beneficio, salva la facoltà degli enti stessi di accogliere o meno le singole domande, in relazione alle esigenze del servizio. L'articolo 3, relativo alle modalità del versamento agli istituti di previdenza dei contributi a carico delle amministrazioni e dei dipendenti collocati a riposo, è approvato nel testo risultante da modifiche proposte dall'onorevole Lucifredi ad una disposizione desunta dalla proposta di legge n. 346 sulla stessa materia, di iniziativa dei deputati Migliori e Numeroso. Sempre su proposta Lucifredi, sono approvate disposizioni aggiuntive all'articolo 4 che stabiliscono i termini per l'adozione della deliberazione di cui all'articolo 2, delle domande degli interessati e delle deliberazioni dell'Amministrazione. È infine approvato l'articolo 5 ed ultimo, corrispondente all'articolo 3 dell'originario disegno di legge, che fissa nel giorno della pubblicazione della legge la data della sua entrata in vigore.

Sono successivamente approvati senza modificazioni, dopo relazione dell'onorevole Angelucci Nicola, i tre articoli del disegno di legge (n. 918): « Concessione di un contributo straordinario all'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta », con il quale si concede all'Ente predetto, per l'esercizio finanziario 1948-49, un contributo straordinario di lire 70.000.000.

La proposta di legge n. 892 ed i disegni di legge nn. 921, 938 e 918 sono infine votati ed approvati a scrutinio segreto.

ISTRUZIONE (VI)

Mercoledì 22 marzo 1950 (*In sede legislativa*). — *Presidenza del Vicepresidente* TESAURO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Bertinelli.

La Commissione discute il disegno di legge (n. 1089): « Concessione all'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'Arte di Roma, di un contributo straordinario di lire 11 milioni, per la prima rassegna nazionale di arti figurative » già approvato dalla I Commissione permanente del Senato. Riferisce l'onorevole Giammarco, proponendo l'approvazione, del provvedimento con una modificazione all'articolo 2 per stabilire che la spesa relativa alla concessione del contributo predetto gravi interamente sul capitolo 419 del bilancio del Tesoro. Interloquiscono, oltre al Presidente e al Sottosegretario Bertinelli, i deputati Parente, Pierantozzi, Ermini, Silipo. Gli articoli del disegno di legge sono approvati con la modifica proposta dal relatore Giammarco all'articolo 2.

La Commissione approva inoltre i seguenti ordini del giorno, proposti, il primo dallo stesso relatore Giammarco, il secondo dall'onorevole Pierantozzi:

« La VI Commissione permanente della Camera, discutendo il disegno di legge n. 1089, relativo alla concessione all'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'Arte di Roma di un contributo straordinario di 11 milioni per la prima rassegna nazionale di arti figurative; constatata la necessità di una sistemazione legislativa aggiornata e rispondente alle esigenze di tutti gli Enti autonomi di esposizione internazionale e nazionale; invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge che risolva pienamente le questioni particolari di ciascun Ente e definisca il problema dell'inquadramento generale e del coordinamento degli Enti stessi, allo scopo di maggiormente potenziare le loro iniziative »;

« La VI Commissione permanente della Camera, considerata l'opportunità che nella formulazione delle nuove disposizioni legislative si tenga conto dell'Ente autonomo della quadriennale, esprime il voto che si provveda al suo normale funzionamento, assicurandogli i mezzi economici necessari ».

Il disegno di legge è infine votato a scrutinio segreto, e approvato.

Mercoledì 22 marzo 1950. — *Presidenza del Vicepresidente* TESAURO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Bertinelli.

Si esamina, in sede referente, la proposta di legge dei deputati D'Ambrosio ed altri (n. 419): « Equipollenza del diploma in lingua e letteratura italiana al diploma di materie letterarie ». Riferisce l'onorevole Lozza proponendo di approvare la proposta con una modifica intesa a stabilire che il provvedimento riguarda non soltanto l'Istituto superiore di magistero femminile di Napoli, ma in genere tutti gli Istituti superiori di magistero fem-

minile per i diplomi di lingua e letteratura italiana rilasciati entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, entro il 31 dicembre 1925.

Dopo discussione alla quale prendono parte i deputati Cessi, Rescigno, Ermini, oltre al Presidente, al Sottosegretario Bertinelli e al relatore, la Commissione approva la proposta dell'onorevole Lozza di chiedere alla Presidenza della Camera di proporre che l'esame del disegno di legge sia deferito alla Commissione stessa in sede legislativa.

Su proposta del Presidente, e dopo interventi dei deputati Parente, Silipo e Calosso la Commissione delibera poi di rinviare ad altra seduta l'esame della proposta di legge Natta ed altri (n. 1108): « Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle facoltà universitarie » data l'assenza del relatore onorevole Marchesi; e della proposta di legge D'Ambrosio e Parente (n. 1137): « Collocamento in aspettativa dei maestri laureati di ruolo che insegnano quale incaricati per le scuole secondarie » sulla quale ultima proposta si decide di richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

COMMISSIONE SPECIALE DISEGNI DI LEGGE PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE

Mercoledì 22 marzo 1950. — *Presidenza del decano onorevole BASILE.*

La Commissione, investita dell'esame dei disegni di legge (n. 1170): « Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » e (n. 1171): « Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale », procede alla sua costituzione.

Risultano eletti: Presidente, Scoca; Vicepresidenti, Angelini e Amendola Giorgio; Segretari, Carcaterra e De Martino Francesco.